



Fondolavoro

Avviso n.1/2013
Accreditamento Enti
Attuatori



Fondolavoro

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la Formazione Continua
delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese

AVVISO N. 01/2013

ACCREDITAMENTO ENTI ATTUATORI

- ▶ *APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
23/10/2013*
- ▶ *MODIFICATO/INTEGRATO DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL 25/11/2016*



Fondolavoro
Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la Formazione Continua
delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese

Indice

| | |
|---|----|
| Premessa..... | 3 |
| Articolo 1 - Oggetto..... | 4 |
| Articolo 3 - Periodo di validità dell'albo e meccanismi regolatori..... | 6 |
| Articolo 4 - Modalità di presentazione delle domande..... | 7 |
| Articolo 6 - Procedure e formazione dell'albo degli enti attuatori..... | 9 |
| Articolo 7 - Procedura di selezione e conferimento dell'incarico..... | 10 |
| Articolo 8 - Compensi per l'incarico..... | 11 |
| Articolo 9 - Controlli..... | 11 |
| Articolo 10 - Tutela della <i>privacy</i> | 11 |
| Articolo 11 - Responsabile del procedimento..... | 13 |
| Articolo 12 - Norme di salvaguardia..... | 13 |
| Articolo 13 - Informazioni..... | 13 |
| Articolo 14 - Modulistica..... | 13 |
| Presentazione istanza accreditamento..... | 14 |

Premessa

"Fondolavoro - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese", in conformità con le disposizioni di cui all'art. 118 della Legge n. 388/2000 e normativa collegata, promuove la realizzazione di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e individuali concordati con le parti sociali, in favore degli enti beneficiari ad esso iscritti e loro lavoratori.

In tale ambito, con l'obiettivo precipuo di perseguire la qualità, efficacia ed efficienza delle attività formative, Fondolavoro intende istituire uno specifico "albo degli enti attuatori" ove figurano persone giuridiche in possesso di requisiti specifici espressamente indicati. Gli enti attuatori devono necessariamente configurarsi quali soggetti capaci di elaborare, presentare, eseguire e rendicontare piani formativi. Devono, altresì, disporre di una struttura tecnica ed amministrativa rispondente alle peculiari esigenze operative e dichiarare la piena onorabilità, professionalità e indipendenza di amministratori, revisori e sindaci.

Agli enti attuatori compete la funzione di realizzare i piani formativi approvati e finanziati da Fondolavoro, a valere sulle risorse rese disponibili nell'ambito dei pertinenti avvisi (conto formazione aziendale/aggregato ovvero conto di sistema), compatibilmente con la pianificazione operativa delle attività e le procedure di gestione e controllo implementate da Fondolavoro medesimo.

Si invitano, pertanto, i soggetti interessati (persone giuridiche) a presentare apposita istanza di accreditamento all'"albo degli enti attuatori" di Fondolavoro, sulla base delle prescrizioni specificamente riportate nel presente avviso.

Articolo 1 - Oggetto

Oggetto del presente avviso è l'accreditamento all'"albo degli enti attuatori". S'intendono per enti attuatori le persone giuridiche preposte alla elaborazione, presentazione, esecuzione, e rendicontazione dei piani formativi approvati e finanziati da Fondolavoro, a valere sulle risorse rese disponibili nell'ambito dei pertinenti avvisi (conto formazione aziendale/aggregato ovvero conto di sistema), compatibilmente con la pianificazione operativa delle attività e le procedure di gestione e controllo implementate da Fondolavoro medesimo.

L'accreditamento all'albo è rigorosamente subordinato al possesso dei requisiti di seguito indicati ed al rispetto delle procedure codificate dal presente avviso.

L'iscrizione nell'albo non genera alcun diritto degli enti attuatori di ottenere incarichi di consulenza/assistenza da Fondolavoro né dagli stessi beneficiari dei finanziamenti.

La formazione dell'albo, che avverrà secondo l'ordine cronologico di perfezionamento dell'istruttoria delle istanze, non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale né, parimenti, prevede alcuna graduatoria di merito degli enti bensì l'individuazione di soggetti affidabili, cui affidare la realizzazione delle attività anzidette.

L'affidamento delle attività ai soggetti accreditati all'albo, istituito a seguito della pubblicazione del presente avviso da parte di Fondolavoro, avverrà successivamente alla formale approvazione dei piani formativi da parte del Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro medesimo e sarà tempestivamente comunicato all'ente attuatore. L'ente attuatore dovrà, quindi, mettersi quanto prima in contatto con gli enti beneficiari interessati e il revisore legale indicato da Fondolavoro, per l'espletamento degli adempimenti di propria competenza.

Articolo 2 - Requisiti per l'accreditamento all'albo

Possono proporre istanza di accreditamento all'albo, di cui all'oggetto del presente avviso, tutti i soggetti (persone giuridiche) in possesso di sistema di qualità aziendale certificato, alla data di presentazione della domanda, in conformità con la norma UNI EN ISO 9001:2015 settore EA-IAF 37 (istruzione).

Ai fini dell'accreditamento all'albo, i candidati dovranno produrre apposita documentazione che attesti il possesso dei requisiti espressamente richiesti.

In particolare, i candidati dovranno produrre formale istanza redatta su apposita modulistica messa a disposizione da Fondolavoro, in cui saranno chiaramente indicati i dati anagrafici e fiscali del richiedente e sarà resa una specifica autocertificazione attestante:

- la completa conoscenza delle procedure e requisiti di accreditamento all'albo;
- la veridicità delle informazioni riportate nella documentazione prodotta;
- l'insussistenza di stati di fallimento, liquidazione, cessazione di attività o concordato preventivo e qualsiasi altra situazione equiparabile ovvero di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, con riferimento all'ultimo quinquennio;
- il possesso dei requisiti di piena onorabilità, professionalità e indipendenza, per amministratori, revisori e sindaci, così come codificati dalla legge;
- il rispetto degli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e normativa collegata (inserimento al lavoro dei disabili);

- la disponibilità delle risorse tecniche ed umane, interne e/o esterne, necessarie a garantire la corretta elaborazione, presentazione, esecuzione e rendicontazione delle attività formative per le quali viene richiesto l'accreditamento;
- la regolarità con i pagamenti e adempimenti in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa nonché per quanto riguarda tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;
- l'insussistenza di violazioni della normativa vigente in materia fiscale e tributaria;
- il rispetto degli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale;
- l'impegno a comunicare tempestivamente a Fondolavoro tutte le variazioni *medio tempore* intervenute, concernenti i requisiti richiesti dalla procedura di accreditamento all'albo.

L'istanza dovrà riportare anche il consenso al trattamento dei dati del richiedente da parte di Fondolavoro, avendo il richiedente medesimo acquisito l'apposita informativa di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e normativa collegata.

Alla richiesta di accreditamento dovrà essere allegata la documentazione specificata nel successivo articolo 4.

Articolo 3 - Periodo di validità dell'albo e meccanismi regolatori

L'"albo degli enti attuatori" istituito sulla base del presente avviso ha validità permanente. I meccanismi regolatori prevedono l'aggiornamento costante dell'albo, in relazione alle nuove iscrizioni e cancellazioni, tenuto anche conto degli esiti delle verifiche periodiche poste in essere da Fondolavoro circa il mantenimento dei requisiti prescritti. L'albo potrà essere

consultato nella specifica sezione del sito web di Fondolavoro all'indirizzo www.fondolavoro.it.

Articolo 4 - Modalità di presentazione delle domande

Per accreditarsi all'albo devono essere presentati i documenti di seguito elencati:

- richiesta di accreditamento redatta su apposita modulistica messa a disposizione di Fondolavoro, debitamente compilata in maniera chiara e leggibile in ogni sua parte, recante autocertificazione firmata in originale dal rappresentante legale/titolare dell'ente attuatore, unitamente a informativa e dichiarazione di consenso di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e normativa collegata;
- copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e statuto vigente dell'ente attuatore;
- dichiarazione in originale resa dal legale rappresentante dell'ente attuatore, concernente l'ubicazione (comune, provincia, via e numero civico), nonché il titolo di possesso ed il periodo temporale di disponibilità dei locali utilizzati per lo svolgimento delle attività formative;
- copia conforme all'originale del provvedimento amministrativo attestante il possesso di eventuale/i accreditamento/i regionale/i dell'ente attuatore (requisito facoltativo);
- copia conforme all'originale del certificato (in corso di validità) attestante la conformità del sistema di qualità aziendale dell'ente attuatore con la norma UNI EN ISO 9001:2015 settore EA-IAF 37 (istruzione);
- copia conforme all'originale di atti e documenti comprovanti l'eventuale applicazione, da parte dell'ente attuatore, di modelli organizzativi di gestione e controllo e del codice etico, di cui Decreto Legislativo n. 231/2001 e normativa collegata (requisito facoltativo);

- nella fattispecie di enti attuatori iscritti al registro delle imprese, visura camerale in copia conforme all'originale, rilasciata in data non antecedente a sei mesi di calendario dalla data di presentazione della domanda;
- copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio ovvero rendiconto economico/finanziario approvato;
- dichiarazione in originale, in data non antecedente a tre mesi di calendario dalla data di presentazione della domanda, resa dal legale rappresentante dell'ente attuatore, attestante le attività formative realizzate e in corso di realizzazione;
- copia fotostatica chiara e leggibile di un documento di riconoscimento del rappresentante legale/titolare dell'ente attuatore in corso di validità.

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nell'istanza di accreditamento si riconosce valore di autocertificazione. Pertanto, non è necessario allegare la documentazione. L'autentica della firma può essere effettuata, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e normativa collegata, allegando copia fotostatica chiara e leggibile di un documento di riconoscimento valido del rappresentante legale/titolare dell'ente attuatore.

Le istanze di accreditamento, redatte secondo le modalità prescritte, devono pervenire a Fondolavoro esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo fondolavoro@legalmail.it, da un indirizzo di posta elettronica certificata.

Articolo 5 - Ammissibilità delle istanze

Le istanze sono ritenute ammissibili, se vengono inoltrate a Fondolavoro con le modalità prescritte ed evidenziano ineccepibilmente la sussistenza di tutti i requisiti richiesti.

Articolo 6 - Procedure e formazione dell'albo degli enti attuatori

La valutazione per l'ammissibilità delle istanze di accreditamento all'albo di cui all'oggetto del presente avviso sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro, acquisito il parere tecnico del direttore.

Fondolavoro, dopo aver verificato la completezza e conformità della documentazione presentata, procederà alla formazione/aggiornamento dell'albo degli enti attuatori. Le istanze che non risulteranno possedere i requisiti richiesti per l'ammissibilità non saranno prese in considerazione. Qualora dovessero essere riscontrate carenze documentali, Fondolavoro provvederà a richiedere la documentazione mancante, fissando i termini temporali per l'integrazione, decorsi inutilmente i quali le istanze saranno definitivamente rigettate.

Fondolavoro si riserva la facoltà di procedere alla formazione/aggiornamento dell'albo anche in presenza di una sola istanza presentata. Fondolavoro non procederà ad alcun accreditamento all'albo, qualora ritenga opportuno esercitare il principio di autotutela, per le istanze pervenute non rispondenti ai requisiti previsti dal presente avviso.

L'accREDITAMENTO all'albo non produce, in alcun caso, diritti, pretese, obblighi in favore dell'ente attuatore in ordine all'affidamento dell'incarico. Non sussiste, infatti, nessun vincolo per Fondolavoro di avvalersi dei servizi dei soggetti accreditati all'albo né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti i soggetti accreditati. Si precisa, infatti, che l'accREDITAMENTO all'albo non vincola in alcun modo Fondolavoro, che potrà agire autonomamente e discrezionalmente ai fini dell'individuazione di enti attuatori qualificati, con acclarata competenza e comprovata esperienza professionale, per particolari prestazioni che necessitano di notevole specializzazione.

L'incarico agli enti attuatori verrà conferito da Fondolavoro con le modalità e secondo i criteri esposti nel successivo articolo 7. L'accreditamento all'albo di cui all'oggetto del presente avviso è compatibile con le iscrizioni ad elenchi analoghi di altri enti ed organismi pubblici/privati.

La cancellazione/sospensione dall'albo degli enti attuatori viene disposta dal Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro, acquisito il parere tecnico del direttore, su espressa richiesta dell'interessato ovvero d'ufficio nei seguenti casi:

- grave inadempienza nell'espletamento dell'incarico affidato nell'ambito dei pertinenti avvisi (conto formazione aziendale aggregato ovvero conto di sistema);
- mancata accettazione, per due volte consecutive, dell'incarico affidato nell'ambito dei pertinenti avvisi (conto formazione aziendale aggregato ovvero conto di sistema);
- falsità negli atti prodotti e/o nelle dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento all'albo;
- insussistenza o venir meno dei requisiti richiesti ai fini dell'accreditamento all'albo.

Articolo 7 - Procedura di selezione e conferimento dell'incarico

La selezione degli enti attuatori cui affidare le attività concernenti l'elaborazione, presentazione, esecuzione e rendicontazione dei piani formativi approvati e finanziati da Fondolavoro sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro medesimo, acquisito il parere tecnico del direttore, in conformità con le procedure di gestione e controllo di Fondolavoro e le disposizioni stabilite dai pertinenti avvisi (conto formazione aziendale/aggregato ovvero conto di sistema).

Articolo 8 - Compensi per l'incarico

Il pagamento dei corrispettivi spettanti all'ente attuatore per le attività realizzate nell'ambito dei piani formativi approvati e finanziati da Fondolavoro sarà effettuato sulla base di apposita convenzione di affidamento di incarico, da formalizzare tra lo stesso ente attuatore e Fondolavoro.

Le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi per ciascun incarico affidato saranno stabilite da Fondolavoro nell'ambito delle procedure dei pertinenti avvisi (conto formazione aziendale/aggregato ovvero conto di sistema).

Articolo 9 - Controlli

Fondolavoro si riserva la facoltà di effettuare, prima dell'accreditamento all'albo ovvero al momento della comunicazione all'ente attuatore concernente l'affidamento di incarico e comunque in ogni momento, tutti i controlli ritenuti necessari ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dall'ente attuatore medesimo, anche a mezzo di richiesta all'interessato della documentazione comprovante quanto da esso stesso espressamente dichiarato.

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni false e mendaci, l'acclarata non veridicità di quanto dichiarato dall'ente attuatore comporta la sua immediata cancellazione/sospensione dall'albo, l'eventuale decadenza dall'affidamento di incarico, nonché l'immediata interruzione del rapporto di collaborazione, se già attivato.

Articolo 10 - Tutela della privacy

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e normativa collegata, si informa che:

- il conferimento dei dati è necessario ai fini del perfezionamento della procedura di accreditamento all'"albo degli enti attuatori" di Fondolavoro. L'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare difficoltà di formalizzare

l'accreditamento all'"albo degli enti attuatori" di Fondolavoro;

- il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e con procedure manuali e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle espressamente indicate dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e normativa collegata. Il trattamento avverrà secondo logiche strettamente correlate con le finalità suddette e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Fondolavoro tratterà i dati adottando le misure di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e normativa collegata e, qualora le operazioni di trattamento non si svolgano all'interno della propria sede, Fondolavoro sarà comunque responsabile unicamente per l'adozione delle misure minime di sicurezza relative alle attività svolte sotto il proprio esclusivo controllo;
- destinatario dei dati, ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in osservanza di obblighi di legge, potrà essere il personale di Fondolavoro secondo le aree di specifica competenza. I dati verranno trattati per l'intera durata dei rapporti amministrativi e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. I dati saranno, infine, conservati per finalità statistiche e storiche;
- titolare del trattamento dei dati è Fondolavoro, con sede legale nel comune di Roma (RM) alla Via Angelo Bargoni n. 78. Incaricato del trattamento dei dati è il direttore di Fondolavoro, sig. Carlo Parrinello. Potrete richiedere al titolare tutte le informazioni necessarie all'esercizio dei vostri diritti, a mezzo lettera raccomandata postale al recapito anzidetto ovvero tramite telefax al numero 065817414 oppure per posta elettronica certificata all'indirizzo

fondolavoro@legalmail.it (da un indirizzo di posta elettronica certificata).

Articolo 11 - Responsabile del procedimento

La struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro.

Articolo 12 - Norme di salvaguardia

Il presente avviso può essere insindacabilmente modificato, sospeso o revocato per esigenze tecniche e/o amministrative di Fondolavoro, senza che gli interessati che abbiano presentato istanza possano vantare alcuna pretesa. Per tutto quanto non contemplato dal presente avviso, si rimanda alla legislazione specificamente vigente e alle disposizioni del manuale delle procedure di gestione e controllo di Fondolavoro.

Articolo 13 - Informazioni

Il presente avviso è pubblicato nella specifica sezione del sito web di Fondolavoro all'indirizzo www.fondolavoro.it.

Per garantire a tutti i potenziali interessati parità di condizioni di accesso alle informazioni, eventuali richieste di chiarimenti e/o precisazioni, riferite ai contenuti del presente avviso, devono essere inoltrate per iscritto all'indirizzo di posta elettronica info@fondolavoro.it.

Articolo 14 - Modulistica

La modulistica relativa all'istanza di accreditamento all'"albo degli enti attuatori" è messa a disposizione da Fondolavoro e costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso.

APPENDICE MODULISTICA ACCREDITAMENTO ENTI ATTUATORI

PRESENTAZIONE ISTANZA ACCREDITAMENTO

- MODELLO FLAV/1/EA
istanza di accreditamento all'albo degli enti attuatori